



SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

**Direzione regionale Territorio, Urbanistica,  
Mobilità**

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione  
Ambientale Strategica

**Direzione regionale Politiche Ambientali e  
Ciclo dei Rifiuti**

Area Valutazione di Impatto Ambientale

e p.c. **Direzione regionale per lo Sviluppo economico  
e le Attività produttive**

Area Attività estrattive

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Coordinamento procedurale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004 e deroga ex art. 50 co. 3 NTA del PTPR nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006.

Riscontro nota prot. n. 73551 del 08/02/2018.

Con nota prot. reg. n. 73551 del 08/02/2018, l'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica ha richiesto delucidazioni sul coordinamento delle procedure in relazione all'applicazione della deroga ex art. 17 co. 2 l.r. 24/1998 ed ex art. 50 co. 3 NTA del PTPR per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 su ampliamenti di cave e miniere esistenti in zona vincolata, da rendersi in via ordinaria ovvero nella conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006 e finalizzata al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale.

In merito, si rappresenta quanto segue.

In linea generale la norma impone un divieto di esercizio di attività estrattiva in zona soggetta a vincolo (*L'apertura di nuove cave e di nuove miniere, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate* - art. 17 co. 1 della l.r. 24/1998 ed art. 50 co. 1 NTA del PTPR). Tuttavia, in via del tutto eccezionale la norma prevede, all'art. 17 co. 2 della l.r. 24/1998 e all'art. 50 co. 3 NTA del PTPR, una deroga per l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti, qualora sussistano specifiche condizioni (presenza di un *interesse economico di carattere pubblico ed escavazione di materiale raro*).

In virtù del carattere eccezionalmente derogatorio, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è attribuito alla Giunta Regionale, ai fini della ottimale valutazione della sussistenza e della rilevanza pubblicistica delle condizioni prescritte, nonché della compatibilità dell'attività estrattiva con le esigenze di tutela dei valori paesaggistico-ambientali. Il bilanciamento degli interessi in gioco comporta infatti una valutazione complessa da parte dell'organo di governo regionale, nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo politico, che non può essere ricondotta

all'interno di un procedimento tecnico-amministrativo, né può essere effettuata, a maggior ragione, mediante il meccanismo conferenziale.

Tale valutazione in merito all'opportunità di derogare alle previsioni dello strumento di pianificazione paesistica, ed il conseguente rilascio di autorizzazione paesaggistica con deliberazione di Giunta regionale, costituiscono pertanto un presupposto all'avvio di ulteriori procedimenti tecnico-amministrativi, compreso quello di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006.


In conclusione, in caso di autorizzazione paesaggistica per ampliamenti di cave e miniere esistenti in zona vincolata, da rilasciarsi in deroga con deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 co. 2 della l.r. 24/1998 e dell'art. 50 co. 3 NTA del PTPR, si suggerisce di procedere preventivamente in via ordinaria secondo quanto indicato dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e non nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006.

Resta fermo il coinvolgimento nella conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'art. 27 bis d.lgs. 152/2006 dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, che predispone la relazione tecnica alla base della deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione paesaggistica, affinché nel corso dei lavori della conferenza non intervengano modifiche rilevanti dal punto di vista paesaggistico.

A conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi (provvedimento autorizzatorio unico regionale), recherà in allegato la deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 24/1998 e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, precedentemente rilasciata.

Le indicazioni sopra riportate sono da intendersi estese anche al caso, disciplinato dall'art. 17 co. 1 bis della l.r. 24/1998 e dall'art. 50 co. 2 NTA del PTPR, di deroga per apertura di nuove cave e miniere in zona vincolata.

IL FUNZIONARIO  
Ing. Ilaria Scarso



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
dott. Luca Ferrara

